

Immediata riconduzione entro i limiti di cui all'art 12 comma 3 della l.r. 49/2011 - ordinanza sindacale contingibile ed urgente

La l.r. 49/2011 stabilisce (art 12 comma 3) che nei casi di superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, “in ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l’immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.”

Come riportato nella DGR 933/2016 (Allegato Criteri tecnici per la definizione ed attuazione delle azioni di risanamento di cui all’art 12 della l.r. 49/2011), l’immediata riconduzione entro i limiti è una **misura d’urgenza temporanea in attesa dell’attuazione del definitivo risanamento**, da realizzarsi, secondo quanto previsto dall’art 12 commi 1 e 2, tramite l’attuazione da parte dei gestori di opportune azioni di risanamento disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti normativi.

A proposito della temporaneità dell’immediata riconduzione entro i limiti, si osserva come sia opportuno che la misura adottata, eventualmente consistente in un’ordinanza contingibile ed urgente se ce ne sono le condizioni come esposto più avanti, dia atto della temporaneità della misura stessa in attesa dell’attuazione del risanamento vero e proprio ai sensi dell’art 12 commi 1 e 2. Inoltre sarebbe opportuno l’avvio del risanamento contemporaneamente all’adozione della misura in questione, specialmente se la misura consiste nell’ordinanza.

In merito al fatto che l’ordinanza del sindaco non è un provvedimento che sostituisce gli strumenti amministrativi ordinari, si cita la seguente sentenza: “L’ordinanza sindacale contingibile e urgente, avendo natura di provvedimento "extra ordinem", deve avere effetti provvisori limitati nel tempo, in attesa dell’adozione dei provvedimenti tipici spettanti alle autorità competenti” (Consiglio di Stato sez. III, 05/10/2011, n. 5471).

La scelta delle possibili azioni da intraprendere da parte del comune per l’immediata riconduzione, tra le quali l’eventuale ordinanza sindacale contingibile ed urgente dipende dalle specificità della situazione in oggetto, in particolare dalla gravità e dall’urgenza. La tipologia di azione dipenderà innanzitutto dalla tipologia dei limiti normativi di esposizione superati - limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità-, dall’entità del superamento rispetto alle soglie, dalla ricorrenza delle esposizioni per i singoli, dalla tipologia e dall’entità di popolazione coinvolta (adulti, bambini, ecc), ecc.

Il T.U.E.L. prevede due diverse fattispecie di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della salute:

Art. 50, comma 5 dlgs 267/2000: “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Art. 54 comma 4 dlgs 267/2000: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

L’ordinanza è dunque un atto straordinario con finalità di protezione della salute pubblica: “Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli art. 50 e 54 d.lg. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di **effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica**, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva” (Consiglio di Stato sez. V, 16/02/2010, n. 868).

In relazione alla tipologia dei limiti normativi di esposizione superati, si sottolinea che recenti sentenze del Consiglio di Stato (CdS 6057/2014, CdS 2697/2015, CdS 1519/2015) si sono occupate di casi specifici di **superamento dei soli valori di attenzione e obiettivi di qualità dei 6 V/m.**, ribadendo la giurisprudenza sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente; in tali casi le **ordinanze** sono state **annulate**.

Si fa presente che i valori di attenzione di 6 V/m sono fissati dal DPCM 08/07/2003, art 3 comma 2, “a titolo di misura di cautela per la protezione da **possibili effetti a lungo termine** eventualmente connessi con le esposizioni ai campi”.

Per completezza di informazione si riportano di seguito stralci delle sentenze citate.

Consiglio di Stato sez III, 10/12/2014 n. 6057 (si controverte della delocalizzazione, ordinata dal Presidente della Giunta regionale di impianti di diffusione televisiva):

Nella specie il superamento dei valori soglia riguarda i soli valori d’attenzione. Allora a più forte ragione, cioè quand’anche le predette ordinanze fossero state mere iniziative, la Regione (e non il suo Presidente in persona) era tenuta ad attivare il piano di risanamento di cui all’art. 9, c. 1 della l. 36/2001.

Da ciò discende l’assenza specifica d’ogni presupposto per l’attivazione d’ogni potestà ordinatoria, giacché, in disparte l’impossibilità d’ingiungere in via immediata la delocalizzazione senza attivare forme partecipate con i gestori ed il Ministero, **è dubbia l’esistenza d’un serio ed attuale pericolo per la salute collettiva. Gli impianti de quibus superano i soli valori – soglia di attenzione, la cui fissazione è sì rilevante, ma soltanto qual misura precauzionale ai fini della protezione da effetti a lungo termine**

Consiglio di Stato, sez. III, 29/05/2015, n. 2697 (si controverte su provvedimenti del Sindaco di Pescara, della quale è stato riconosciuto dalla stessa sentenza il carattere contingibile ed urgente, per la riconduzione a conformità di impianti di diffusione radiofonica a seguito del superamento dei valori di attenzione)

8. 3 [...] il Comune ha inteso, con l’ordinanza impugnata in primo grado, esercitare il potere di cui all’art. 54, comma 4, del T.U.E.L., senza che ne ricorressero i presupposti, giacché non è possibile ravvisare nel caso di specie l’urgenza qualificata prevista dalla disposizione, essendo la situazione evidenziata dal provvedimento – il preteso superamento dei c.d. valori di attenzione – tutelabile con gli strumenti ordinari e non integrando essa quel carattere di straordinarietà capace di giustificare l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente.